

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “PATTINANTO”

TITOLO PRIMO DENOMINAZIONE – SEDE – NATURA – FINALITÀ E SCOPI SOCIALI

Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E NATURA

È costituita e acquista operatività l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata **A.S.D. PattinanTO**, senza personalità giuridica.

L'Associazione ha la sua sede legale a Torino in Via Balme 47 bis.

L'Associazione è una ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) indipendente, apartitica senza scopo di lucro.

Art. 2 FINALITÀ E SCOPI

L'Associazione ha come finalità e scopo di base la promozione della conoscenza, dello sviluppo, della diffusione e della pratica fra gli adulti del pattinaggio di figura su ghiaccio a livello amatoriale e di tutte le attività connesse, sia sotto l'aspetto sportivo sia culturale.

Il pattinaggio su ghiaccio come le altre attività connesse, in forma pratico-motoria e teorica, vuole essere uno strumento di formazione psico-fisica e di divertimento, per soddisfare le varie esigenze e passioni dei soci, con l'intento di un miglioramento continuo sia della pratica del pattinaggio sia dell'organizzazione e della gestione delle attività in un'ottica di efficacia e efficienza.

L'associazione ha come proprio segno distintivo la passione per il pattinaggio di figura in tutte le sue forme, in particolar modo per ciò che riguarda la sua conoscenza e pratica tra gli adulti. Essa considera propria missione il condividere ed il diffondere questa passione in particolar modo nell'area torinese, senza per questo escludere attività in ambito più esteso.

Tutte le attività concorrono allo sviluppo sociale, culturale e artistico seguendo e rafforzando i vincoli e i valori di solidarietà, collaborazione, onestà, trasparenza, professionalità e comunione civile tra i soci stessi e tra quest'ultimi e le altre parti interessate.

Qui di seguito vengono elencate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le attività principali dell'Associazione:

1. Divulgazione di informazioni tecniche sul pattinaggio di figura su ghiaccio per adulti.
2. Divulgazione delle informazioni su eventi ed opportunità inerenti lo scopo sociale di PattinanTO, offerte da altre strutture ed associazioni a Torino, in Italia e all'estero.
3. Creazione di spazi esclusivi per gli allenamenti, mediante affitto di impianti sportivi o altro.

4. Organizzazione, programmazione e gestione di attività di allenamento atte al perfezionamento delle proprie abilità su ghiaccio, mediante programmi di allenamento con allenatori qualificati, giornate intensive, stage o altre iniziative.
5. Organizzazione di attività formative e di allenamento finalizzate alla partecipazione a campionati e gare amatoriali per adulti.
6. Organizzazione di corsi teorici che favoriscano una maggiore conoscenza dei vari aspetti del pattinaggio di figura su ghiaccio.
7. Organizzazione di viaggi e soggiorni per effettuare o raggiungere eventi di spettacolo, gare mostre, convention, workshop, seminari e stage in Italia e all'estero sul pattinaggio.
8. Organizzazione di iniziative, manifestazioni, stage, ed altre iniziative di carattere divulgativo.
9. Coordinamento della partecipazione di Soci a manifestazioni o iniziative promosse da Enti Pubblici o da Privati.

TITOLO SECONDO

FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE SOCI - ASSEMBLEE - ORGANI STATUTARI - DIREZIONE - RAPPRESENTANZA – PATRIMONIO

Art. 3 DURATA E SCIoglIMENTO

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

La destinazione del patrimonio residuo sarà su delibera dell'Assemblea destinato ad associazioni aventi le medesime finalità, fatta salva diversa destinazione secondo le leggi vigenti.

Art. 4 AMMISSIONE DEI SOCI

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano il presente Statuto e che abbiano il desiderio di partecipare al conseguimento degli scopi sociali. I soci si impegnano ad irreprensibile condotta civile e sportiva: ogni comportamento dovrà essere conforme a principi di lealtà, di probità e di rettitudine sportiva. I soci si impegnano ad astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva dell'immagine di PattinanTO.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell' associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell' associato minorenne.

In caso di ammissione, il socio è tenuto al pagamento, entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, della quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i soggetti di ambo i sessi, senza limiti d'età di ogni cittadinanza e nazionalità, e senza discriminazioni.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Tutti i partecipanti all' associazione sono per convenzione definiti soci e si dividono in tre categorie:

- a) *Soci ordinari*: quelli che attraverso il pagamento delle quote annuali contribuiscono allo svolgimento dell' attività dell' associazione. La qualifica ha durata annuale.
- b) *Soci sostenitori*: quelli dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, che per la loro personalità, per l' attività svolta, per aver contribuito finanziariamente all' associazione stessa, ne hanno sostenuto l' attività e la sua valorizzazione. La qualifica ha durata annuale.
- c) *Soci onorari*: le persone fisiche invitate a far parte dell' associazione, da parte dell' assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, per particolari meriti professionali o scientifici. La qualifica ha carattere permanente ed esonera dal pagamento delle quote annuali.

Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Ogni socio ha diritto a partecipare alle attività dell' associazione, con l' eccezione di alcune attività per cui può essere richiesta una età minima per motivi tecnici o di sicurezza.

Tutti i soci maggiorenni, di qualsiasi categoria, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto e all' eleggibilità alle cariche sociali.

In specifico hanno diritto di voto nelle Assemblee i soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa che partecipano all' elettorato attivo per la nomina del Consiglio Direttivo, e all' elettorato passivo candidandosi per ricoprire cariche sociali all' interno dell' Associazione nel rispetto dei requisiti del presente Statuto.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualità di socio non è trasmissibile ed è illimitata nel tempo, salvo quanto previsto nel successivo articolo 6 del presente Statuto.

L' appartenenza all' associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Art. 6 RECESSO E DECADENZA DEI SOCI

La qualità di socio non è trasmissibile e si perde per i seguenti motivi:

1. Dimissioni libere scritte, indirizzate al Consiglio Direttivo; il recesso avrà effetto dopo presa conoscenza del Consiglio Direttivo e dal momento della cancellazione dal registro dei soci, da effettuare non oltre 10 giorni lavorativi dalla comunicazione del recesso;
2. Mancato versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti;
3. Esclusione a seguito di gravi motivi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per interdizione, mancato rispetto dello Statuto, mancato rispetto del Regolamento per l'accesso e l'uso degli impianti, e/o di eventuali altre disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo, o per inadempienze che costituiscano un ostacolo al buon andamento dell'Associazione. L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio Direttivo;
4. Scioglimento dell'Associazione.

Il provvedimento di esclusione di cui al punto 3 deve esser ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve esser convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso sino alla svolgimento dell'assemblea.

Nessun diritto compete al socio che recede o che decade, ai suoi eredi o aventi causa sulle somme versate all'Associazione a qualsiasi titolo o ragione.

Art. 7 ORGANI SOCIALI

Gli organi associativi sono:

- Assemblea Generale dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere

Art. 8 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci dell'Associazione. È il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci di qualunque categoria purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo giusto il disposto del successivo art. 15.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci maggiorenni in via ordinaria e di almeno la metà degli stessi soci in via straordinaria o da due membri del Consiglio Direttivo che ne espongano motivazione.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno otto giorni, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, telegramma, fax o altro mezzo ritenuto idoneo, e contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute da un moderatore eletto a maggioranza come primo atto delle stesse.

L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci maggiorenni. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci maggiorenni. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti; l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Non sono ammesse più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

1. L'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo con la relazione delle attività svolte;
2. Le iniziative comuni e le linee generali del programma associativo da svolgere nel corso dell'anno sociale e tutti gli argomenti attinenti alla vita dell'associazione ed ai rapporti che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria;
3. La nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

1. Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. Scioglimento anticipato dell'Associazione ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile;
3. Modalità di liquidazione, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
4. Atti e contratti relativi ai diritti reali;

5. Tutte le materie di straordinaria amministrazione;
6. Revoca del Consiglio Direttivo.

Sono escluse le operazioni di ordinaria amministrazione che sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri (Presidente, VicePresidente, Segretario, Tesoriere e tre consiglieri). Tali nomine sono onorarie e gratuite.

Il Consiglio dura in carica due anni, e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo dei membri, e viene eletto sulla base delle candidature dei soci dall'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea vota i nominativi che faranno parte del Consiglio Direttivo ma non le cariche.

Il Consiglio Direttivo eletto come primo suo atto nomina, al suo interno ed a maggioranza semplice dei suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, ed i tre consiglieri.

Tutti i componenti del Consiglio alla scadenza del mandato, sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio decadono dalla carica in caso di dimissioni scritte, o allo scadere della durata del Consiglio, od in caso di revoca deliberata dall'assemblea in caso di evidenti e gravi mancanze nell'esecuzione dei propri compiti o di mancata partecipazione. In caso di dimissioni o revoca deliberata dall'assemblea, la stessa nomina un nuovo membro del consiglio in sostituzione del membro decaduto.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. I suoi compiti sono:

1. Realizzare gli obiettivi fissati dall'assemblea e raggiungere gli scopi dell'associazione;
2. Dare attuazione ai programmi deliberati dall'assemblea; può avvalersi, per il compimento della sua attività o per il compimento di incarichi speciali, di gruppi di lavoro formati dai soci;
3. Deliberare ammissione o recesso di soci;
4. Definire le qualifiche dei soci;
5. Approvare preventivamente il bilancio preventivo e consuntivo preparato dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea;
6. Redigere e modificare regolamenti interni relativi all'attività sociale;

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei membri, che includa il Presidente o il Vicepresidente. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di numero pari di membri presenti e di parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente, od in sua assenza del Vicepresidente.

D'ogni incontro sarà stilato apposito verbale a cura del Segretario.

Art. 10 PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e dura in carica due anni. Ha i seguenti compiti:

1. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne cura il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali;
2. Coordina l'attività dell'Associazione e del Consiglio Direttivo; accerta e sovrintende al regolare e corretto svolgimento della vita dell'Associazione;
3. Designa due scrutatori per le votazioni e determina, ove occorra, le modalità di votazione;
4. Convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno o quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, senza formalità;
5. Presiede come moderatore il Consiglio Direttivo.

Art. 11 VICE PRESIDENTE

Il vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e dura in carica due anni. Ha i seguenti compiti:

1. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed il potere di agire per essa in caso di delega del Presidente od in caso di sua mancanza e/o impedimento;
2. Presiede come moderatore il Consiglio Direttivo in caso di assenza del Presidente;
3. In caso di assenza del Segretario il vice Presidente svolge anche le funzioni del Segretario;
4. Sovrintende alle relazioni esterne, tiene i contatti con l'amministrazione pubblica, con i responsabili delle strutture con cui PattinanTO collabora, cerca occasioni di affitto, di promozione, di collaborazione, di stage relazionando al Consiglio Direttivo.

Art. 12 SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e dura in carica due anni. Ha i seguenti compiti:

1. Redige ed aggiorna il libro Soci ed il libro delle Assemblee;
2. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
3. Si occupa della pubblicità degli atti dell'Associazione verso i soci;
4. Attende alla corrispondenza;
5. Può riscuotere quote da rendicontare al tesoriere;
6. Provvede all'esecuzione degli atti necessari per la convocazione delle Assemblee e alle attività ordinarie di segreteria.

Art. 13 TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e dura in carica due anni. Ha i seguenti compiti:

1. Predisporre il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo e da portare all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
2. Si occupa della raccolta delle quote di ammissione alle attività e dei contributi annuali, nonché della gestione della cassa e/o del c/c, e quindi del denaro dell'Associazione;
3. Sovrintende alla regolarità dei pagamenti dovuti dall'Associazione;
4. Vigila sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 14 LE VOTAZIONI

Le votazioni avvengono, in genere, per alzata di mano. Quelle riguardanti le nomine dei membri del Consiglio Direttivo si effettuano con votazione segreta. I risultati e la modalità vanno trascritte a verbale dal Segretario, firmate dal Presidente e controfirmate dal Segretario.

Art. 15 L'ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 30 giugno di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi, in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea ordinaria per l'approvazione il rendiconto consuntivo e la relazione illustrativa.

Art. 16 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito:

1. Dalle quote associative annuali dei soci e dai loro contributi;
2. Dai contributi dello Stato, Regione, Province e Comuni e degli altri Enti Pubblici e Privati;
3. Dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci;
4. Dai proventi derivati dalle attività organizzate dall'Associazione;
5. Dai beni acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
6. Da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti testamentari, provenienti anche da non soci;
7. Dai proventi di manifestazioni culturali e ricreative;
8. Da ogni altra entrata qui non espressamente specificata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazione no-profit.

L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni, atti a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strutture e mezzi tecnici necessari a promuovere l'attività dei Soci.

L'Associazione può accettare sponsorizzazioni, sovvenzioni e contributi, aderire a Consorzi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed organizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. Eventuali utili conseguiti da servizi o prestazioni rese dai Soci non possono in alcun modo generare dividendo tra gli stessi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali.

L'Associazione ai fini fiscali deve considerarsi ente non commerciale.

Poiché l'Associazione non persegue fini di lucro, eventuali avanzi di gestione saranno rimandati a nuovo per l'utilizzo nell'attività sociale.

Art. 17 REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 18 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda alle norme in materia previste dal Codice Civile e dalle altre leggi dello Stato italiano.